Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori

(GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione del 25 agosto 2022	L 281	18	31.10.2022
►**M2**	Regolamento delegato (UE) 2023/2896 della Commissione del 17 ottobre 2023	L 2896	1	22.12.2023

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori. Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ([1]) per quanto concerne il settore ortofrutticolo;

b) regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione ([2]) e regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione ([3]) per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c) regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione ([4]) per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «organizzazione di produttori transnazionale», un'organizzazione di produttori le cui aziende sono situate in più di uno Stato membro;

b) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

([4]) Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

▼B

c) «organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

Articolo 3

Esternalizzazione

1. I settori in cui gli Stati membri possono consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. Le organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che esternalizzano una parte delle loro attività concludono per iscritto un accordo commerciale per garantire che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori conservi il controllo e la supervisione dell'attività svolta.

Articolo 4

Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali

1. Fatta salva la parte II, titolo II, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la decisione sul riconoscimento dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori spetta allo Stato membro in cui tale organizzazione o associazione conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile ovvero, per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione o associazione per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione di produttori transnazionale, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1.

4. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.

▼M1

Articolo 5

Notifiche

1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, nazionali o transnazionali, da essi riconosciute («entità riconosciute») nel corso dell'anno precedente, raggruppate secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

▼M1

a) il nome, se del caso il numero di identificazione e la data di riconoscimento delle entità riconosciute, nonché la pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma della quale ciascuna entità è stata riconosciuta;

b) il numero totale di soci di ciascuna entità;

c) quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dell'esercizio finanziario precedente;

d) per le organizzazioni di produttori, il numero di soci che non sono produttori;

e) il nome delle entità alle quali è stato rifiutato, sospeso o revocato il riconoscimento, indicando la data della decisione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione;

f) il nome delle entità riconosciute che si sono fuse con altre entità riconosciute, indicando la data della fusione, il numero totale e il nome delle entità riconosciute risultanti dalla fusione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione un elenco completo e aggiornato di tutte le entità che risultano riconosciute al 31 dicembre dell'anno precedente, corredato delle informazioni pertinenti di cui al primo comma.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti all'anno precedente concernenti le organizzazioni di produttori nazionali e transnazionali riconosciute e loro associazioni riconosciute, raggruppati secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a) il valore della produzione commercializzata per ciascuna entità, determinato a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione ([1]) e, se del caso, per ciascun prodotto o elenco di prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento. Se non sono disponibili dati sulla produzione commercializzata, è comunicato il valore «0»;

b) per le entità riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti da ciascuna entità, ripartiti per Stato membro di produzione nel caso di un'organizzazione transnazionale;

c) per le entità riconosciute nel settore degli ortofrutticoli, la parte della produzione destinata al mercato del fresco e la parte della produzione destinata alla trasformazione, in valore e in volume.

([1]) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

▼M2

2 *bis*. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell'anno precedente a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013: il titolo di ciascuna decisione, il settore interessato, la data di adozione della decisione, il periodo di applicazione dell'estensione, i riferimenti alla pubblicazione ufficiale e, eventualmente, l'identificatore uniforme di risorse (URL) della decisione.

▼M1

3. Per le organizzazioni transnazionali riconosciute di tutte le entità riconosciute, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate dallo Stato membro che ha preso la decisione sul riconoscimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al presente articolo tramite il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

▼B

Articolo 6

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 223/2008 e (CE) n. 709/2008 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.